



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"SENZACONFINI – Ente di Terzo Settore"

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione senza scopo di lucro, ente del terzo settore, denominata "SENZACONFINI – Ente di Terzo Settore" in seguito denominata anche solo "Associazione". In seguito all'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 117, nella sezione g) la denominazione muterà automaticamente in "SENZACONFINI – Ente di Terzo Settore" o "SENZACONFINI – ETS". La locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" verrà utilizzata, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

2. L'Associazione ha durata illimitata e fissa la propria sede nel comune di Roma.

3. L'Associazione opera a livello nazionale ed internazionale e si articola in settori specifici di attività. A livello periferico, l'Associazione può articolarsi in Comitati regionali. I Comitati regionali sono composti dagli associati aderenti all'Associazione presenti nel rispettivo ambito territoriale. I Comitati sono istituiti dal Comitato Direttivo e sono rappresentati dai relativi Responsabili. I Comitati possono essere incaricati dal Comitato Direttivo della realizzazione di progetti dell'Associazione. L'Associazione può istituire, con delibera del Comitato Direttivo, ove vi siano Comitati regionali o meno, sedi secondarie, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito regolamento adottato dal Comitato Direttivo.

4. Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale competono all'Assemblea e costituiscono modifica statutaria se la modifica della sede legale avviene presso altro Comune. Non costituiscono modifica statutaria, ma si ratifica con delibera del Comitato Direttivo se il trasferimento della sede legale avviene nel medesimo Comune.

Art. 2 – Scopo sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017, attraverso la realizzazione di progetti di soccorso, sostegno e sviluppo nelle aree disagiate del mondo e ovunque vi sia necessità di un intervento umanitario, e di iniziative sociali sul territorio italiano. In linea con la legislazione italiana vigente in materia di cooperazione allo sviluppo, intende rispettarne lo spirito e seguire, nello svolgimento delle proprie attività, gli orientamenti relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.



I fini dell'Associazione, menzionati nell'art. 2, vengono raggiunti attraverso la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di programmi e di progetti afferenti all'area sociale, sanitaria ed educativa, anche su territorio italiano, curandone gli aspetti formativi-informativi e tecnico professionali, nel quadro di programmi di sviluppo umano, culturale e socio-economico, mediante lo svolgimento, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. k) art. 5 del D. Lg. 117/2017);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, realizzando principalmente progetti sociali, sanitari e a favore di donne e bambini (lett. n) art. 5 del D. Lg. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u) art. 5 del D. Lg. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v) art. 5 del D. Lg. 117/2017).

L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo realizzare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra citate, un insieme di azioni tra cui:

- collaborare con altre associazioni, istituzioni ed enti, fondazioni e organizzazioni profit e non profit, nazionali e internazionali, operando in sinergia nell'ottica di perseguire l'obiettivo comune della promozione umana, dell'integrazione sociale e dello sviluppo dei popoli;
- elaborare programmi e realizzare progetti di sviluppo in risposta alle richieste e alle esigenze dei Paesi destinatari nei settori sociale, sanitario ed educativo;
- elaborare programmi di soccorso e realizzare attività e interventi umanitari di emergenza nei Paesi dove si manifestino catastrofi naturali e calamità di vario genere;
- realizzare, in particolare, iniziative a tutela della salute, nonché iniziative di formazione volte allo sviluppo e alla eliminazione delle situazioni di svantaggio sociale e culturale in cui si vengono a trovare determinate fasce della popolazione;
- realizzare in Italia attività culturali di informazione e comunicazione, di formazione ed educazione allo sviluppo al fine di promuovere all'interno del nostro Paese iniziative di sensibilizzazione e di formazione sulle principali tematiche dello sviluppo (razzismo, fame, povertà, ecc.);
- svolgere, oltre alle su indicate attività che si rivolgono principalmente ai Paesi in via di sviluppo, iniziative a sostegno delle fasce deboli della popolazione italiana (anziani, infanzia, disabili, immigrati, esclusi, poveri, ecc.);

- attivare iniziative e corsi di formazione e di preparazione specifica dei volontari al fine di qualificare l'apporto dell'azione del volontariato nazionale e internazionale nei contesti politico-sociali dei Paesi di intervento, Italia compresa;
- inviare volontari nei Paesi destinatari dell'aiuto, assicurando loro una adeguata assistenza nello svolgimento dei loro compiti nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente legge di cooperazione;
- realizzare iniziative culturali, conferenze, incontri, dibattiti, mostre, cineforum, pubblicazioni di periodici, campagne di sensibilizzazioni;
- ed infine svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, qualsiasi tipo di attività ritenga opportuna per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Comitato Direttivo.

Art. 5 – Attività di raccolta fondi

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
2. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, incluse/i dipendenti e volontari/e, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 6 – Volontari, volontarie ed altre risorse umane

1. L'Associazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività. I volontari e le volontarie che svolgono attività di volontariato sono iscritti in un apposito registro. L'Associazione ha facoltà di iscrivere nel registro anche i volontari e le volontarie occasionali, se previsto dal regolamento previsto al comma 2 del presente articolo.
2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario o alla volontaria le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del D.lgs. n. 117/2017. In materia di gestione dei volontari e delle volontarie e dei rimborsi delle spese riconosciute, l'Associazione adotta apposito regolamento preventivamente stabilito dal Comitato Direttivo.
3. Le volontarie ed i volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.lgs. n. 117/2017.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Art. 7 – Associati

1. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private, senza fini di lucro e con fini di lucro) che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente allo scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'applicazione.
2. Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi, come ordinari, a farne parte con deliberazione del Comitato Direttivo.
3. Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura ed è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
4. Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Etico e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Comitato Direttivo.
5. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il Comitato direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
6. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di scioglimento morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 8 – Procedura di ammissione degli associati

1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Comitato direttivo, specificando le proprie generalità e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto, deliberazioni degli organi sociali, eventuale Codice etico e specifici regolamenti.

Se la domanda è inoltrata da persona giuridica, ovvero sottoscritta dal rappresentante legale o da suo delegato, oltre a quanto sopra previsto, la domanda deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, la sede e la descrizione dell'attività svolta;
- b) il ruolo o la carica della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'organo che ha autorizzato la domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la domanda.

2. Il Comitato Direttivo dell'Associazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata. Il Comitato Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione dell'associato che non provveda al versamento della quota associativa entro i primi tre mesi dell'anno, nel qual caso egli si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarto mese.

5. L'accesso alla qualifica di associato è subordinata al versamento della quota associativa annuale, nei termini stabiliti dal Comitato Direttivo.

ART. 9 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, persone fisiche e giuridiche, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza, purché iscritti nel Libro degli associati anteriormente alla convocazione dell'Assemblea ed in regola con le quote sociali dell'anno in corso, hanno il diritto di:

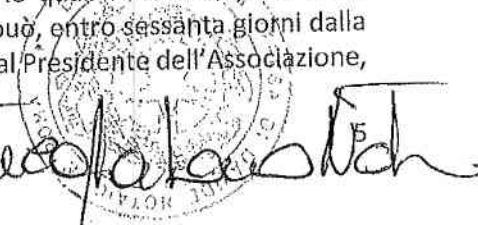
- esprimere il proprio voto in Assemblea, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, di eventuali regolamentari e del Codice etico;
- nell'ambito del più generale diritto di voto di cui sopra, elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento
- esaminare i libri sociali individuati nell'art. 18 del presente statuto secondo le modalità ivi previste;
- concorrere all'elaborazione ed approvare i piani annuali o pluriennali delle attività della Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

ed hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e Codici Etici o di condotta;
- impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità, e ad astenersi da ogni comportamento che possa danneggiare l'Associazione, lederne l'immagine o si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi della stessa;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo e dal presente statuto.

2. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, nel Codice Etico, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, l'associato può essere escluso con deliberazione del Comitato direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, chiedere, con lettera inviata al Presidente dell'Associazione,

Unipolbank *Associazione*



che sull'istanza si preiungi l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) decadenza determinata dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione;
- b) decadenza determinata dal mancato pagamento della quota sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del presente statuto;
- c) recesso;
- d) decesso;
- e) esclusione, per gravi motivi lesivi degli interessi e dell'integrità dell'Associazione e per inosservanza dello statuto, del Codice etico nonché delle ulteriori norme, dei regolamenti e delle deliberazioni emanati dai competenti organi dell'Associazione;
- f) scioglimento o estinzione dell'Ente associato;
- g) fusione, scissione e trasformazione dell'Ente associato, se a seguito dell'operazione straordinaria questi non abbia più i requisiti richiesti agli associati dagli articoli 7 e 8 del presente statuto.

2. In considerazione della gravità della condotta o infrazione commessa dall'Associato, anche in ordine a eventuali episodi di recidiva, il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma, lett. e), può essere preceduto dai seguenti provvedimenti disciplinari, adottati dal Comitato direttivo:

- richiamo scritto;

- inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno.

3. Il recesso, di cui al precedente comma 1, lett. c) deve essere comunicato per iscritto al Comitato direttivo e produce effetti a termini di atto ricettizio.

4. La decadenza dell'associato determinata al verificarsi condizioni di cui al precedente comma, lett. a) e b), nonché l'esclusione dell'associato determinata ai sensi della successiva lett. d) sono dichiarate dal Comitato direttivo con provvedimento immediatamente esecutivo e producono effetti dalla dichiarazione di decadenza medesima. L'accertamento dei casi di perdita della qualità di socio ai sensi del comma 1, lettere d) e f) e g) è parimenti a cura del Comitato direttivo.

5. L'associato destinatario della delibera di esclusione, ovvero della dichiarazione di decadenza, può proporre istanza per il riesame all'Assemblea dell'Associazione, secondo art. 9 comma 2 del presente Statuto. I provvedimenti sono sospesi in pendenza di ricorso.

6. La perdita della qualità di associato per uno qualsiasi dei motivi elencati nel presente articolo comporta la perdita dei diritti connessi a tale qualifica nonché la decadenza da qualsiasi incarico rivestito dalle persone fisiche che siano state indicate dall'ente decaduto o escluso e non dà diritto alla restituzione della quota

sociale per l'anno di riferimento né legittima, più in generale ed in accordo con gli scopi sociali, diritti sul patrimonio dell'Associazione.

7. Nell'ipotesi di decadenza dalle cariche sociali, i decaduti saranno sostituiti dai primi dei non eletti in lista o, nel caso questo non sia possibile, dovrà procedersi con nuove elezioni presso gli Organi deputati a tale funzione.

Art. 11 – Organi sociali

1. Sono organi sociali di SENZACONFINI – Ente di Terzo Settore:

a. Assemblea degli Associati

b. Comitato Direttivo

c. Presidente

d. Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. 117/2017.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. I titolari di incarichi individuati dal Comitato direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi definiti dall'Assemblea.

3. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo sociale, di cui al precedente comma 1, se nominato e sussistendone le condizioni di legge. La durata dell'incarico del revisore legale è stabilita in quattro anni, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio trascorso dalla data della nomina. L'incarico può essere rinnovato per non più di due mandati consecutivi. Se la funzione è attribuita all'Organo di controllo, l'Assemblea può stabilire una diversa durata dell'incarico, compatibile con la scadenza del mandato di questi.

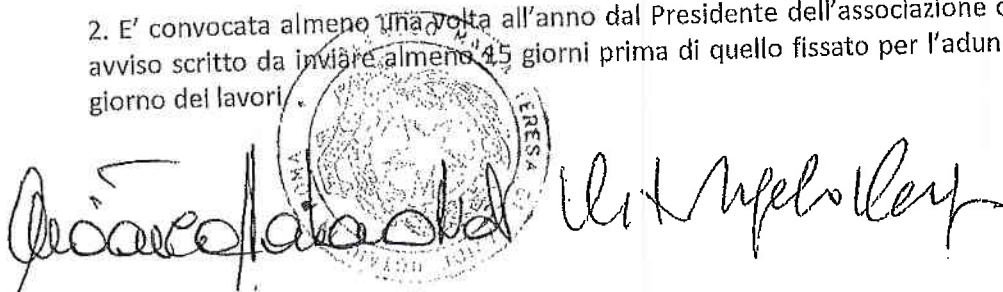
4. Le riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere condotte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i/le partecipanti siano informati/e in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

5. Delle riunioni di ogni organismo, è redatto verbale sottoscritto dal/la Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta, salvo i verbali dell'Organo di controllo, che recano la sottoscrizione di tutti i componenti. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per la documentazione delle attività del revisore legale dei conti, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 12 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati in regola con gli obblighi sociali.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Giovanna Sola'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SENZACONFINI' at the top and 'TERZO SETTORE' at the bottom, with a central emblem. The signature and stamp are positioned over the bottom of the page, partially overlapping the text of the second paragraph of Article 12.



3. Il/La Presidente deve in ogni caso procedere alla convocazione dell'Assemblea in presenza di richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Ad ogni socio spetta un voto. È ammesso l'esercizio della delega tra gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato, componente dell'Assemblea. In alternativa, l'Assemblea può provvedere all'elezione, tra gli associati presenti, di un Presidente per la seduta in corso.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Associati, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti. Le decisioni vengono prese con il numero di voti che rappresentino la maggioranza semplice.

8. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria delibera, in prima convocazione a maggioranza assoluta degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{2}$ degli associati. Le delibere aventi oggetto lo scioglimento della associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto, tenuto conto del numero dei voti a ciascun associato attribuiti dal presente articolo.

9. Il voto avviene di norma a scrutinio palese, salvo che non venga richiesto a scrutinio segreto da almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto presenti in assemblea.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria dell'Associazione, è convocata al fine di:

a. Eleggere il o la Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell'Associazione;

b. Deliberare sulla responsabilità degli organi sociali e di singoli componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità e/o revoca nei loro confronti;

c. Nominare - e revocare in caso di gravi inadempienze - i componenti dell'Organo di Controllo, e attribuire ad essi la funzione di revisione legale dei conti, sussistendone le condizioni di legge;

d. Nominare – e revocare, in caso di gravi inadempienze - il revisore legale dei conti;

e. Approvare la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio preventivo, il documento di programmazione per l'anno successivo, nonché approvare, quanto ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, predisposti dal Comitato direttivo;

f. Approvare, su proposta del Comitato Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in Assemblea, eventuali regolamenti interni, incluso quello sulla gestione dei volontari, nonché ogni loro modificazione;

g. Decidere sui provvedimenti disciplinari o di espulsione di associati proposti dal Comitato direttivo. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

h. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria è convocata al fine di:

a) Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) Deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, quest'ultima su proposta del Comitato direttivo;

d) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – Comitato Direttivo

1. Il Comitato direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Comitato direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Gli amministratori, ferme le cause di incompatibilità e decadenza individuate nell'art. 2382 c.c., devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 41, comma 5 del D.lgs. n. 117.

2. Il Comitato direttivo è formato dal/la Presidente, eletto dall'Assemblea e da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9) componenti, secondo delibera dell'Assemblea, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea, con un limite massimo di tre mandati.

Il Comitato direttivo può assegnare deleghe e compiti specifici ai componenti ed in particolare al vice presidente, al segretario tesoriere e al segretario generale. Ogni membro delegato è impegnato a portare avanti la delega assegnata nelle istanze corrispondenti, in costante collegamento con il/la Presidente e gli altri componenti del Comitato direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati; predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato direttivo.

Il Segretario generale, coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti coordinando le varie iniziative; mantiene i rapporti con Enti e Istituzioni; provvede al disbrigo della corrispondenza ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, il Comitato direttivo provvederà alla loro sostituzione a cominciare dai primi dei non eletti o in alternativa a convocare nuove elezioni per la loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica fino alle elezioni successive.



4. I componenti del Comitato direttivo non hanno voto nelle deliberazioni relative alla ratifica dei bilanci consuntivi e preventivi annuali e del bilancio sociale. Non hanno diritto di voto, altresì, nelle deliberazioni relative alla loro revoca dall'incarico ricoperto.

5. Rientra nella sfera di competenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. Il Comitato direttivo può inoltre conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

6. Il Comitato Direttivo, in particolare, ha i seguenti compiti e funzioni:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare circa l'ammissione degli Associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 17, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- nominare il vice Presidente;
- nominare il Segretario generale e il Segretario tesoriere;
- nominare o sostituire i Responsabili a livello periferico;
- istituire i Comitati regionali, di cui all'art. 1;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- valutare le qualità professionali e morali del personale da assumere;
- deliberare l'assunzione di personale e relativi compensi;
- individuare le eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- convocare l'assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre le bozze di Bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, quest'ultimo formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

- predisporre eventualmente il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed infine documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predisporre ed approvare i regolamenti dell'Associazione nonché le loro eventuali modifiche, ad eccezione di quelli espressamente rimessi dallo statuto alla competenza dell'Assemblea;
- approvare o modificare i codici di condotta ed ogni altro codice etico;
- approvare le modifiche statutarie che si rendano necessarie per adeguamento a disposizioni inderogabili di legge e sottoporle all'approvazione della Assemblea degli associati;
- deliberare la promozione, l'adesione e/o la partecipazione a iniziative, manifestazioni di particolare rilevanza politica, sindacale o di altra natura;
- in caso di scioglimento: a) proporre all'Assemblea la destinazione dei beni dell'Associazione in conformità con i fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti; o) nominare i liquidatori ai quali dare mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

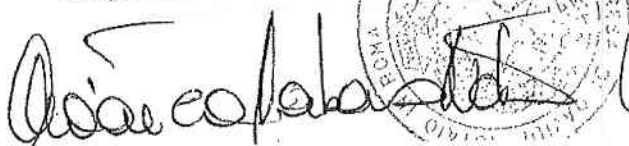
Art. 15 – Il/La Presidente

1. Il/La Presidente viene eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni.
2. Il/La Presidente di SENZACONFINI ha la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio relativamente alla ordinaria amministrazione, in ogni atto burocratico, finanziario e amministrativo necessario per la vita associativa. Il potere di rappresentanza attribuito è generale. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;

La sua firma obbliga l'Associazione senza che occorra produrre la deliberazione del Comitato direttivo.
3. Il/La Presidente rappresenta SENZACONFINI presso le Istituzioni pubbliche e private, nazionali, europee e internazionali, e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni, garante delle finalità istituzionali di SENZACONFINI e delle linee strategiche e programmatiche espresse dai suoi organi statutari.
4. Il/La Presidente assicura la direzione delle attività di SENZACONFINI così come definite dall'Assemblea e dal Comitato direttivo, convoca l'Assemblea e il Comitato direttivo.
5. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario uno specifico mandato mediante delibera del Comitato direttivo o dell'Assemblea.
6. In caso di impedimento o assenza temporanea del/la Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente o da un/a suo/a delegato/a, scelto/a tra i/le componenti del Comitato direttivo.
7. In caso di dimissioni o decadenza del/la Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, sino alla elezione del/la nuovo/a Presidente.

Art. 16 – Organo di controllo

1. Ove richiesto dalla legge o, negli altri casi, per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo con tre componenti effettivi. Sono nominati, altresì, due componenti supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo



2397, comma secondo, del codice civile. Spetta all'Assemblea individuare, in sede di nomina, il componente che riveste la carica di Presidente dell'organo collegiale.

2. In alternativa alla composizione di cui al comma 1, l'Organo di controllo può essere nominato in formazione monocratica. Il componente è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo svolge i compiti previsti dalla legge e dallo statuto. Sussistendo le condizioni prescritte dall'articolo 30, comma 6, del D.lgs. 117, l'Assemblea può affidare all'organo di controllo le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio sociale trascorso dalla nomina. I suoi componenti possono essere rinnovati in carica per non più di due mandati consecutivi.

ART. 17 – Risorse economiche e gestione economica amministrativa

Le risorse economiche di SENZACONFINI sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti, italiani e stranieri;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale individuate nello statuto nonché delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017;
- f) dalle entrate delle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs.n.117/2017;
- g) da rendite patrimoniali;
- h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il bilancio è predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati con le maggioranze

previste dal presente statuto. Il bilancio deve essere depositato presso la sede di SENZACONFINI almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, può redigere il rendiconto per cassa in presenza di entrate annuali complessive comunque denominate inferiori ai limiti di legge stabiliti per la redazione del richiamato rendiconto. In caso di superamento del limite per la redazione del rendiconto per cassa, o comunque su base volontaria se il limite non sia superato, a seguito di delibera del Comitato direttivo, il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, redatti secondo le disposizioni di legge. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni normative e di legge specifiche previste per la rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi.

Il Comitato direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.l., nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio è redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, secondo principi, criteri e schemi conformi alle disposizioni di legge in materia di rendicontazione degli Enti di Terzo settore che non esercitano la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.

Il bilancio, approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.lgs. n. 117.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117, l'Associazione redige altresì il Bilancio sociale, secondo le Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 – Libri sociali

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati, secondo le competenze attribuite ai vari Organi dell'associazione, i libri sociali, ossia:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione ovvero del Comitato direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117, se istituito;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro degli associati, i dati relativi alla posizione degli associati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;



per i libri dalla lett. b) alla lett. e) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali individuati nel presente articolo previa richiesta scritta inviata al Comitato Direttivo.

4. Il diritto di accesso ai predetti libri potrà essere esercitato dall'associato a mezzo il suo legale rappresentante o altra persona da questi delegata nella qualità predetta, e dovrà avvenire presso la sede dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda ed alla presenza di un membro delegato dal Comitato direttivo.

5. Gli associati, ed i loro eventuali delegati, sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

6. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato e all'eventuale delegato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per sviluppare attività analoghe a quelle proprie dell'Associazione, al di fuori di questa.

7. L'associato o suo delegato, potrà, a sue spese, estrarre copia del libro dei verbali delle assemblee e, nel rispetto della normativa sulla privacy, del libro degli associati.

8. Il Comitato direttivo potrà approvare eventuale disciplina regolamentare per ulteriori disposizioni di dettaglio circa aspetti operativi e procedurali utili all'esercizio del diritto.

Art. 19 – Scioglimento

1. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente statuto, lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o estinzione, l'Assemblea, sulla base di una proposta formulata dal Comitato direttivo, delibera la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n. 117, a uno o più Enti di Terzo Settore aventi le medesime finalità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Il Comitato direttivo nomina i liquidatori ai quali viene dato mandato di eseguire quanto deliberato dall'Assemblea.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e, in subordine, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.